

# L'EFFICACIA DELLA PREVENZIONE E DELLA LOTTA ALLA VIOLENZA NEL PROCESSO PENALE: UN PRIMO BILANCIO

EVENTO ISTAT La prevenzione della violenza sulle donne 22 novembre 2023

- Il monitoraggio sull'applicazione del Codice Rosso nel primo anno di vigenza- qualità delle norme e capacità organizzativa degli uffici
- La raccolta dei dati sulla violenza di genere e domestica (ultimi dati pubblicati con il bilancio d'azione Talpis sul sito del Consiglio D'Europa)
- Le *best practices* degli uffici giudiziari
- Le criticità emerse (specializzazione-formazione-comunicazione)
- Gli interventi normativi in itinere (DDL atto Camera n.1294)

---

# LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NEL PROCESSO CIVILE: LA RIFORMA CARTABIA



# LE INDICAZIONI EMERSE NELLE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE EDU

- Sentenze *Landi*, 10929/19, 7 aprile 2022; *De Giorgi*, 23735/19, 16 giugno 2022; *M.S.*, 32715/19, 7 luglio 2022
- riconoscono l'esistenza di un quadro giuridico adeguato ad assicurare protezione:  
« d'un point de vue général le cadre juridique italien était propre à assurer une protection contre des actes de violence [...] la panoplie des mesures juridiques et opérationnelles disponibles dans le système législatif italien [...] offrait aux autorités concernées un éventail suffisant de possibilités adéquates et proportionnées au regard du niveau de risque »
- riscontrano tuttavia criticità in relazione all'applicazione concreta di tali strumenti:  
« i) si les autorités italiennes ont apporté une réponse immédiate aux allégations de violence domestique,  
ii) si elles ont recherché l'existence d'un risque réel et immédiat pour la vie de la requérante [...] en menant une évaluation du risque autonome, proactive et exhaustive et en tenant dûment compte du contexte particulier des affaires de violence domestique,  
iii) si les autorités savaient-elles ou auraient-elles dû savoir qu'il existait un risque réel et immédiat pour la vie de la requérante et de ses enfants et  
iv) si les autorités ont pris des mesures préventives adéquates dans les circonstances de l'espèce » (sentenza *Landi*, cit., § 80).

## IL PROCESSO CIVILE: LUOGO PRIVILEGIATO DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

- Il contrasto alla violenza di genere e domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili specie sotto il profilo della prevenzione
- Nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia è possibile fornire:
  - una risposta immediata alle allegazioni di violenza
  - una valutazione del rischio autonoma, proattiva, esaustiva da parte del giudice
  - la comunicazione tra uffici per consentire al giudice di conoscere l'esistenza del rischio
  - l'adozione di provvedimenti di protezione adeguati, anche in relazione ai figli minori

# LA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NELLA RIFORMA CARTABIA: LE FONTI

- Legge delega 26 novembre 2021, n. 206
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
  - Il nuovo Titolo IV-bis Libro II c.p.c.: rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie
  - La Sezione I Capo III (artt. 473-*bis*. 40 – 473.*bis*.46): disposizioni speciali in materia di violenza domestica o di genere
- I decreti ministeriali

# UNA CORSIA PREFERENZIALE

- Ambito di applicazione: l'allegazione di violenza
- Onere informativo in capo alle parti e al pubblico ministero
- Abbreviazione dei termini processuali
- Rapido accertamento sulla fondatezza dell'allegazione fin dalla fase preliminare
- Adozione di provvedimenti, anche provvisori, tendenti a:
  - assicurare piena tutela alle vittime anche con l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari
  - disciplinare l'affidamento e la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori nel rispetto dell'art. 31 Convenzione di Istanbul

# I POTERI DEL GIUDICE

- Poteri officiosi del giudice
- Gestione del processo tesa a evitare la vittimizzazione secondaria
- Disposizioni speciali sull'ascolto del minore
- Esclusione della mediazione familiare
- Esclusione della necessaria presenza delle parti e del tentativo di conciliazione
- Competenza specialistica del CTU in materia di violenza domestica e di genere

# IL COORDINAMENTO TRA UFFICI

- L'importanza del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili:
  - Delicatezza delle decisioni da prendere
  - Completezza della cognizione ai fini della decisione più efficace
  - Tempestività delle informazioni sull'intera vicenda familiare in chiave protettiva per l'eventuale vittima di violenza e per prendere in tempo i provvedimenti per metterla in sicurezza
- Valorizzazione del ruolo del pubblico ministero

# LA MODIFICA DELL'ART. 64-BIS DISP. ATT. C.P.P.

## Vecchio testo

*Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.*

Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

## Nuovo Testo

*Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile*

**Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata**, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, **il pubblico ministero** ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. **Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata**, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore

I-bis. Nei casi di cui al comma 1, **il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.**

# BIDIREZIONALITÀ DEL FLUSSO INFORMATIVO

Art. 473-bis.42 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - Procedimento

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti. Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora. **Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.** Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

## IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL VECCHIO ART. 64-BIS DISP.ATT. C.P.P.

- 139 risposte (su 222 uffici giudiziari), pari al 62,6% degli interpellati
- La disposizione risulta implementata nel 57,6% del campione (47,8% dei Tribunali e 67,1% delle Procure della Repubblica).
- È segnalata la stipulazione, già in essere o prossima, di protocolli tra gli Uffici giudiziari per effettuare la segnalazione.
- È condivisa dagli Uffici la necessità di un sistema informativo che permetta lo scambio dei dati e la consultazione dei rispettivi applicativi.
- Gli Uffici requirenti sembrano aver risposto in maniera più efficiente alla novità legislativa.

# LA SFIDA DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

- L'attuazione della riforma come sforzo collettivo
- L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica:
  - Interlocuzione diretta con gli uffici
  - Raccolta delle prassi organizzative
  - Analisi, estrazione ed elaborazione di dati statistici e giudiziari
  - Presentazione di relazioni ricognitive e proposte normative e organizzative



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

